



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

ANNA CIVITA

Ripensare alla rieducazione in carcere



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/>

Anna Civita

RIPENSARE ALLA RIEDUCAZIONE IN CARCERE*

ABSTRACT	
<p>L'ingresso in una istituzione totale, così definita da Goffman, comporta una serie di degradazioni e mortificazioni del sé, a causa della barriera che separa la prigione dal resto del mondo e il detenuto finisce per perdere lo schema che ricopriva nella vita precedente alla detenzione.</p> <p>Il carcere, quindi, può rappresentare, per il soggetto detenuto, una minaccia per gli scopi di vita dell'individuo, per il suo sistema difensivo, per la sua autostima ed il suo senso di sicurezza; una minaccia che con il tempo diviene una perdita della personalità che sfocia in una perdita d'identità.</p> <p>Essenziale è l'educazione del detenuto o, per meglio dire, la ri-educazione, che può essere definita anche come "raddrizzamento" o "educazione coatta".</p> <p>L'azione educativa ha efficacia se i detenuti possono guardarsi dentro per riesaminare le loro esperienze e per tirar fuori le loro caratteristiche positive, al fine di vivere in modo diverso rispetto al passato e per dare una svolta alla loro esistenza, attuando un cambiamento volto alla risocializzazione del detenuto, che è uno degli obiettivi primari del trattamento educativo all'interno del carcere.</p>	<p>The entrance into a total institution, as defined by Goffman, involves a series of degradations and self-mortifications, due to the barrier separating the prison from the rest of the world and the prisoner ends up losing the scheme he occupied in the life before detention.</p> <p>Prison can then represent a threat to the subject being held for the purpose of the life of the individual, for his defensive system, for his self-esteem and his sense of security; a threat that with time becomes a loss of the personality that results in a loss of identity.</p> <p>The education of the prisoner or, in other words, re-education is essential, which can also be termed "rectification" or "coercive education". Educational action is effective if prisoner can look in to re-examine their experiences and pull out their positive features in order to live in a different way from the past and to make a breakthrough in their existence by implementing a change to the resocialization of the prisoner, which is one of the primary goals of educational treatment within the prison.</p>
Devianza – minori – rieducazione in carcere	Deviance - minors - rehabilitation in prison

Sommario: 1. Concetto di devianza. – 2. I minori autori di reato. – 3. La sicurezza della pena. – 4. La funzione del carcere. – 5. Punire per rieducare. – 6. L'educatore in carcere.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco

1. Generalmente con il termine devianza si indica quell'insieme di comportamenti posti in atto da una singola persona o da un gruppo, che violano le norme di una collettività e pertanto suscettibili di sanzione. Tuttavia, va precisato che risulta difficile dare una singola nozione di devianza, perché non esiste una visione univoca del concetto, dal momento che nel tempo ha assunto molteplici significati e valenze.

Come punto di partenza possiamo identificare il termine devianza descritto da Durkheim, come «ogni atto o comportamento (anche solo verbale) di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a una qualche forma di sanzione, disapprovazione, condanna, discriminazione»¹.

Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del comportamento, ma per la risposta che suscita nell'ambiente socioculturale in cui ha luogo, ragion per cui un comportamento può essere considerato deviante in una situazione, ma non in un'altra del tutto diversa.

Devianza è, quindi, una parola che nel linguaggio comune è usata per indicare tutto ciò che è strano, anormale, patologico, illegale e per esprimere sofferenza e indignazione. È noto che ogni società è regolata da norme che gli individui devono rispettare per la convivenza comune, ma vi sono comportamenti ed atti che violano queste regole.

La devianza può essere inoltre identificata come la violazione di regole sociali che riguardano i comportamenti di ruolo, per cui è quel comportamento che risulta disfunzionale al sistema in cui si verifica, in quanto comporta l'abbandono o la contestazione del proprio ruolo sociale. In tal senso diventa problematico riuscire a distinguere un comportamento realmente deviante, da uno semplicemente controcorrente o innovativo².

Dopo gli anni Quaranta, il funzionalismo si interessò dei macromodelli dell'ordine sociale, contribuendo allo studio del fenomeno della devianza, considerandone le sue funzioni positive. Tale considerazione appare ovviamente paradossale, tuttavia analizza la devianza nella sua accezione non negativa o patologica, poiché svolge un ruolo fondamentale e addirittura positivo nel mantenimento dell'ordine sociale. Il riferimento è alle prime tesi di Durkheim, il quale ha elaborato il concetto di «normalità del crimine», sostenendo che il crimine sia un fatto sociale non solo in senso statistico, ma perché svolge precise funzioni sociali. Inoltre, a suo parere, non potrebbe esistere una società senza devianza, dal momento che riveste delle funzioni anche positive, come il rafforzare la coscienza collettiva, il segnare i confini di ciò che è lecito e l'anticipare i mutamenti sociali desiderabili. In questi termini, il crimine non è un fenomeno puramente distruttivo, poiché aiuta a mantenere la stabilità sociale, rafforzando la solidarietà (aggregando l'opinione pubblica nella comune condanna del deviante) e chiarendo i confini della morale (la denuncia del male ci informa su ciò che è bene)³.

¹ Bagnasco, Barbagli, Cavalli, 2005, 108.

² Barbagli, Colombo, Savona, 2010, 13ss.

³ [www.treccani.it/enciclopedia/sociologia-della-devianza_\(Enciclopedia-Italiana\)/12/06/2017](http://www.treccani.it/enciclopedia/sociologia-della-devianza_(Enciclopedia-Italiana)/12/06/2017).

Nel momento in cui al termine “devianza” ci affianchiamo l’aggettivo “minorile”, il fenomeno diventa più complesso, poiché entrano in gioco molti altri concetti, quali quelli della sanzione, punibilità, colpa, rieducazione. I minori che assumono comportamenti devianti vengono altresì chiamati “*baby gang*” o anche “ragazzi difficili”, “adolescenti trasgressivi”, “adolescenti devianti”, etichettati a vita e considerati dalla comunità come una categoria a rischio. Conseguentemente, si è portati a pensare che tali soggetti minori vivano in una particolare condizione caratterizzata da deprivazione sociale e culturale, familiare ed economica o che essi abbiano delle scarse capacità intellettive, se non addirittura che abbiano una spiccata dose di intelligenza tale da trasformare il proprio disagio individuale in azioni devianti⁴.

La devianza, quindi, rappresenta l’evoluzione di una situazione di disagio che un soggetto, in questo caso il minore, ha elaborato a causa di carenze affettivo-familiari, sperimentando delle esperienze affettivo-relazionali tali da richiedere forti emozioni per affermare la propria presenza nel mondo⁵; di aspettative sociali ed evolutive non concretizzate, per cui la devianza diviene uno strumento di comunicazione, un’espressione di un malessere del percorso evolutivo, di crescita dell’adolescente e di carenze nell’ambito del suo microsistema sociale, del suo mondo vitale⁶; di adeguamento al gruppo dei pari in cui si è inseriti e con i quali trascorre gran parte del suo tempo, perché il gruppo rappresenta un’interfaccia significativa tra il soggetto e la società circostante nel fondamentale processo di formazione dell’identità, delle opinioni e delle forme di rappresentazione di sé e degli altri⁷.

2. La devianza comprende tutti quei fenomeni sociali che si pongono in contrasto con le norme, non solo penali, consentendo ad una comunità umana di realizzare le comuni finalità integrative e di svilupparsi ulteriormente. In concreto, la devianza esprime un disagio derivante dalla carenza di un efficace scambio relazionale tra gli attori di uno stesso sistema sociale.

Nella società odierna, in cui si assiste ad un cambiamento dei valori e ad un fragile tessuto affettivo e solidale, il fenomeno della devianza sembra assumere una posizione particolare all’interno della condizione adolescenziale, poiché il soggetto è investito da molteplici aspettative sociali ed evolutive. L’adolescenza, in particolare, rappresenta quella fase della vita in cui si attraversano numerose ambivalenze, come il desiderio di autonomia ed il bisogno di protezione, il conformismo e la ribellione, il rifiuto del passato infantile e l’agire con comportamenti immaturi, la dicotomia fra progettualità e passività. Ed è proprio in questa lotta tra ambivalenze che il disagio può concretizzarsi

⁴ Valenti, 2007, 13.

⁵ Cavallo, 2002, 43.

⁶ www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1404 16/06/2017.

⁷ Salvini, 1994, 53.

con e attraverso la commissione di un reato, visto come uno strumento di comunicazione, di espressione di un malessere del percorso evolutivo, di crescita dell'adolescente e di carenze nell'ambito del suo microsistema sociale e del suo mondo vitale⁸.

La legge italiana stabilisce che possono essere considerati punibili per i reati commessi quei minori che abbiano compiuto 14 anni e, a partire da questa età sino al compimento dei 18 anni, non sono considerati presuntivamente né capaci né incapaci, ma sarà il giudice a valutare, di volta in volta, la capacità di intendere e volere e, pertanto, ad accertarne l'imputabilità (art. 98 cod. pen.). Spetta dunque al giudice valutare quanto il minore abbia acquisito la capacità di delinquere. Tuttavia, per i minorenni, esiste un giudice specializzato, ovvero il Tribunale per i minorenni, composto sia da giudici togati, sia da altri due cittadini aventi la qualifica di psicologi, sociologi e pedagogisti. La ratio di una tale composizione del tribunale è stata voluta dal legislatore in virtù delle particolari caratteristiche dei soggetti da giudicare, per i quali non devono valere solamente criteri giuridici, ma anche umani e psicologici.

L'aver previsto una particolare procedura nei casi in cui l'imputato sia un minore è giustificato dal fatto che il legislatore abbia voluto impostare la normativa ispirandosi al principio di rieducazione ed educazione del minore, nel rispetto delle sue esigenze. A tal proposito sono pensati una serie di interventi graduali, volti al reinserimento del minore nella società, piuttosto che attuare provvedimenti di tipo detentivo e reclusivo intramurario. Conseguentemente, tutti gli organi giudiziari del processo minorile si caratterizzano per il fatto di avvalersi della collaborazione di esperti in psicologia, pedagogia, sociologia, proprio perché, come già evidenziato, vanno tenute in considerazione le particolari caratteristiche dei soggetti che devono essere giudicati⁹.

I minori autori di reato vengono anche definiti come "ragazzi difficili", così come proprio Bertolini¹⁰, direttore del carcere minorile Cesare Beccaria di Torino, li ha denominati nel suo scritto. Con questa denominazione, l'autore vuole riferirsi ai giovani che hanno alle spalle delle esperienze formative gravemente insufficienti, se non addirittura inesistenti, per cui avvertono la necessità di relazionarsi con persone e con metodi realmente alternativi.

Ad una prima lettura quella dei ragazzi difficili sembrerebbe una categoria talmente vasta da poter comprendere chiunque al suo interno, ma in realtà il termine "difficile" rappresenta una tipologia precisa di ragazzi ed indica l'insieme di tutte quelle condizioni in cui la soglia della problematicità è tanto alta da produrre grandissimi disagi, per i quali si richiedono appropriate strategie d'intervento.

Questi ragazzi, spiega l'autore, si differenziano dai soggetti disabili in quanto la loro condizione non è stata sottoposta ad alcuna certificazione o diagnosi valida, piuttosto sono considerati soggetti svantaggiati da un punto di vista culturale. Costoro vivono costantemente l'esperienza del disagio, portando in ambito scolastico dei modelli

⁸ www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1404 14/06/2017.

⁹ www.uciimtorino.it/legislazione_minorile.pdf 16/06/2017.

¹⁰ Bertolini, 2015.

di comportamento percepiti come dissonanti rispetto a un certo modello condiviso, evidenziando la diversità di chi li compie, rispetto agli altri.

Bertolini propone anche una classificazione degli stessi, individuando:

- i ragazzi “a rischio”, come quei minori che vivono situazioni caratterizzate da carenze materiali, derivanti da condizioni di povertà, di difficoltà economica, di degrado e dalla mancanza di una casa e da carenze relazionali, in seguito a carenze affettive, a situazioni di abbandono o di rifiuto messe in atto da genitori e altri componenti del nucleo familiare.

- i ragazzi “disadattati”, per i quali la difficoltà non è né materiale né relazionale, cioè individuabile nel contesto, ma quanto in atteggiamenti e modelli comportamentali più o meno sistematicamente disadattati, come possono essere gli atteggiamenti autolesivi, le condotte oppositive ed i comportamenti irregolari (fughe da casa, abbandono della scuola, piccoli furti). Tale condotta è propria di coloro che non sono riusciti ad adattarsi all’ambiente e alla società, pertanto hanno cercato di rispondere con comportamenti sbagliati.

- i ragazzi “delinquenti”, per indicare quei minori che infrangono spesso e volentieri le norme del codice penale, commettendo reati piuttosto gravi. Si tratta di minori che hanno spesso avuto problemi con la giustizia, con conseguente ripercussione in una devianza secondaria, per cui il soggetto diventa un delinquente a tutti gli effetti.

Bertolini, dunque, pone in evidenza l’importanza degli interventi educativi messi in atto, associati a continui colloqui psicologici, perché coloro che commettono tali reati sono per lo più giovani che vivono esperienze omologabili a quelle di altri ragazzi difficili, ma reagiscono in maniera delinquenziale come “grido di aiuto” e per ottenere attenzione che diversamente non avrebbero.

Tuttavia, pensare in maniera idilliaca ad una umanità liberata da qualsiasi forma di sofferenza o disagio per una condizione di benessere diffuso, significherebbe eliminare anche la condizione di disagio adolescenziale, con conseguente blocco della crescita della persona, in cui i vissuti di crisi sono tra gli elementi addirittura costitutivi¹¹.

3. La devianza minorile si presenta con una pluralità di manifestazioni e di conseguenze, non sempre facili da comprendere in tutte le sue sfaccettature, proprio perché essa è conseguenza di un disagio adolescenziale, che in alcuni casi si concretizza con difficoltà relazionali e in violazioni normative che possono giungere fino alla vera e propria criminalità¹².

Nel Codice Penale Italiano vengono sancite sia le norme che stabiliscono quali sono i comportamenti che violano la legge, e quindi considerati reati, sia le conseguenze del reato, e quindi la pena che il soggetto deve scontare.

¹¹ www.psicolab.net/2009/trattamento-pedagogico-minori-devianti-superamento-rieducazione/ 30/06/2017.

¹² Avanzini, 2001, 7.

In particolare, il codice penale prevede delle norme che fanno riferimento anche ai “minorenni”, ovvero coloro che non hanno compiuto la maggior età, autori di reati; esse dunque stabiliscono quali comportamenti possono essere considerati reati e qual è la pena a cui vanno sottoposti.

In Italia è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale per i minori, dopo anni di discussioni, riflessioni tra avvocati e operatori del settore, al fine di garantirgli non solo la presenza di un giudice specializzato, e quindi un processo orientato verso l'accertamento del reato, ma di porre al centro dell'attenzione l'individuo in quanto minore e quindi coinvolto in un processo di formazione al quale va riconosciuto il diritto all'educazione, al sostegno e alla protezione.

Uno dei principi cardine di questo codice di procedura penale è quello della “residualità” della detenzione, posta in atto nel momento in cui sono fallite tutte le altre alternative possibili. Dunque, parlare di residualità in carcere fa riflettere su alcuni temi importanti, quali quelli della funzione della pena in termini di prevenzione e risocializzazione, proprio in un periodo caratterizzato da una forte insicurezza sociale, nata appunto dalla mancanza di sicurezza sulla pena. A tal proposito, Durkheim sostiene che una comunità/società ha il compito di mantenere l'ordine sociale attraverso il riconoscimento di regole e norme condivise. Tuttavia, quando un individuo e una collettività non riconoscono e non si riconoscono in queste norme, si realizza una situazione di assenza di norme che sfocia in quella che il sociologo definisce anomia.

Questo termine fa riferimento ad un comportamento considerato deviante, quindi antisociale, perché l'individuo si pone in una posizione esterna alla comunità, tale da renderla incapace di relazionarsi con i suoi stessi componenti¹³.

Anche Bauman¹⁴ pone la sua attenzione sul problema della sicurezza, ritenendolo come uno dei bisogni fondamentali. Egli evidenzia che, oggi, nella situazione di disordine in cui si vive, si avverte una destrutturazione della vita personale, che è lontana dalle stabili certezze dell'età moderna, originando così un profondo senso di angoscia, nonché di insicurezza e di instabilità del vivere quotidiano.

Conseguentemente, associa al termine “sicurezza” diversi significati, aventi un forte legame tra loro per la formazione dell'identità personale e sociale dell'individuo stesso e qualora questi diversi tipi di sicurezza vengano a mancare, si avrebbe la sfiducia nelle proprie abilità e nelle intenzioni altrui.

I diversi tipi di sicurezza che Bauman individua sono:

- esistenziale, che consiste nelle acquisizioni di abilità e abitudini che consentono di compiere azioni necessarie per superare le sfide;
- come certezza, che consiste nella conquista e mantenimento di riferimenti stabili, necessari per spiegare il senso del nostro esserci e nutrendo la speranza di essere nel giusto;

¹³ Berti, 2005, 38.

¹⁴ Bauman, 2000, 25.

- personale, che consiste nel bisogno di tutelare il proprio corpo, ma anche i propri beni, la famiglia, i vicini e lo spazio.

Dunque, l'insicurezza avvertita sia dal singolo che dall'intera collettività non è frutto della stigmatizzazione del crimine, quanto minaccia della sicurezza personale.

Vi è quindi l'esigenza di ricostruire l'idea di uomo, uomo che deve aspirare alla propria sicurezza personale e sociale, ritrovando un proprio equilibrio esistenziale, allontanandosi dall'isolamento e chiusura.

Ciò che può incrementare la sicurezza personale è la certezza della pena attraverso la condanna in carcere di colui che ha commesso un reato¹⁵.

4. Il carcere è visto come un luogo in cui coloro che violano le norme vengono rinchiusi per un certo periodo della loro vita per scontare una pena.

Questo luogo di limitazione della libertà è una creazione relativamente recente, poiché nel medioevo le carceri erano solo un luogo dove l'imputato era custodito in attesa del processo. Il carcere, quindi, sin dalle origini, ha assunto una doppia funzione: giuridico-economico e tecnico-disciplinare, inteso quindi come privazione della libertà e correzione dei detenuti attraverso l'uso di specifiche tecniche volte alla correzione del soggetto. Lo scopo è quindi di educare punendo, di educare per correggere e di educare per curare. Tuttavia, con il passar del tempo, il carcere ha visto modificare sempre di più la sua peculiarità, così come anche il significato e le funzioni della pena¹⁶.

Le principali funzioni a cui la pena deve assolvere sono:

- preventiva, in quanto deve mirare ad evitare che il condannato possa porre nuovamente in atto dei comportamenti che violano la legge;
- retributiva, in quanto rappresenta il corrispettivo per aver violato una norma giuridica, ed è quindi la riaffermazione del diritto da parte dello Stato.
- educativa/rieducativa, in quanto la pena deve tener conto del senso di umanità e tendere alla rieducazione del condannato.

Il carcere quindi rappresenta il luogo in cui agli autori di reato viene trasmesso un nuovo quadro valoriale¹⁷.

L'ingresso del detenuto all'interno del carcere coincide con quella che Goffman definisce spoliazione dei ruoli, ovvero un rito in cui il detenuto si avvia a rischiare di perdere la sua identità per acquisirne una nuova, fino ad arrivare, in alcuni casi, a perderla del tutto, quando vengono afflitte delle condanne molto lunghe.

La spoliazione si concretizza con la perdita dei beni materiali che il detenuto possiede, anche se in realtà si traduce con l'inizio della perdita del sé, determinata in primis dalla rescissione dei legami affettivi, familiari e sociali. In particolare, l'istituzione totale contribuisce ad incrementare questo fenomeno di spoliazione, che innalza una barriera tra l'internato e il mondo sociale esterno.

¹⁵ Bauman, *op. cit.*, 59.

¹⁶ Barone, 2001, 40s.

¹⁷ Calaprice, 2010, 82s.

Goffman afferma che «un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza dei gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo, si trovano a gestire una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato»¹⁸.

Quando l'individuo entra in un'istituzione totale, vive una serie di degradazioni e mortificazioni del sé, derivanti dalla barriera innalzata tra prigione e resto del mondo, per cui il detenuto finisce col perdere i diversi ruoli che ricopriva nella vita precedente alla detenzione. Dunque, l'aggettivo totale indica proprio l'ampiezza della coercizione che il carcere effettua sugli individui.

La detenzione non è altro che un evento traumatico per il soggetto, per cui il carcere è visto come “un momento di vertigine”, dal momento che le persone, i volti, le aspirazioni, i sentimenti, le abitudini, che prima rappresentavano la vita, ora sono proiettate in modo lontano, perché si è costretti ad abbandonare la propria abitazione, gli affetti e tutti quegli elementi che rappresentavano il proprio progetto di vita.

Il detenuto non ha la libertà di scegliere con chi allacciare rapporti all'interno del carcere, per cui prepondera la solitudine, la lontananza, nonché l'impossibilità di avere continui contatti con i propri cari, con conseguente frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale.

Da questo punto di vista, il carcere, può rappresentare, per il soggetto detenuto, una minaccia per gli scopi della propria vita, per il suo sistema difensivo, per la sua autostima ed il suo senso di sicurezza, una minaccia che con il tempo diviene perdita della personalità che sfocia in una perdita d'identità.

In sociologia, ma anche in altre scienze sociali, il concetto di identità fa riferimento a due aspetti principali: il modo in cui l'individuo rappresenta e costruisce se stesso come appartenente a determinati gruppi sociali: nazione, classe sociale, sistema culturale, etnia, genere, professione; il modo in cui le norme di tali gruppi permettono a ciascun individuo di pensarsi, muoversi, collocarsi e relazionarsi rispetto a sé stesso, agli altri, al gruppo a cui afferisce ed ai gruppi esterni intesi, percepiti e classificati come diversi. In altri termini, nel processo di formazione dell'identità si possono distinguere due componenti, di identificazione e di individuazione, dove l'identificazione genera un senso di appartenenza ad un'identità definita come “noi”, (ovvero famiglia, patria, gruppo di pari, comunità locale); mentre con l'individuazione il soggetto si confronta con gli altri e si distingue, o pensa di potersi distinguere, dagli altri per le proprie caratteristiche fisiche e morali, in particolare per la propria storia e il proprio vissuto, per cui ogni identificazione/inclusione implica un'individuazione/esclusione.

Conseguentemente, la perdita di identità può essere influenzata anche dalla cultura carceraria, cioè dalla subcultura che si sviluppa tra i soggetti appartenenti alla comunità carceraria, che porta a poco a poco ogni individuo a divenire un membro caratteristico della comunità penale, influenzando la loro personalità, tanto da rendere impossibile

¹⁸ Gay, 2013.

un successivo adattamento ad ogni altra comunità. Questo processo di adattamento alla subcultura carceraria è stato definito da Clemmer come “processo di prigionizzazione”. Termine con cui egli vuole indicare un percorso lento e progressivo, anche inconsapevole, che porta il detenuto a condividere modi di vivere, costumi e cultura generale dell’ambiente penitenziario, anche se poi non tutti reagiscono allo stesso modo. Il suo studio, in particolare, verte sulle *broad social trends*, cioè le tendenze della società che influenzano indirettamente la personalità dei soggetti che vivono in un determinato momento storico; il legame con la regione di provenienza; i legami intimi e le relazioni sociali che le persone hanno prima di essere arrestate. Sono soprattutto queste ultime tendenze che, secondo Clemmer, hanno ripercussioni significative sulla personalità del soggetto che ha commesso il reato, gravando in larga misura anche sul processo di adattamento alla cultura carceraria¹⁹.

5. La necessità di punire i giovani (così come gli adulti) è un problema che investe tutte le società e le organizzazioni nel momento in cui sono prefissate delle regole. Nei confronti dei minori si assiste spesso, oggigiorno, a delle continue alternanze tra atteggiamenti che spaziano dal lassismo più sfrenato all’autoritarismo più conservatore, sia in ambito familiare che nel più vasto tessuto sociale. Si tratta di comportamenti estremi che possono causare delle problematiche nel soggetto, in quanto il lassismo consiste nel cosiddetto “lasciar fare”, che rende i soggetti in crescita deboli, che diventeranno adulti scarsamente compiuti; mentre l’autoritarismo può facilmente degenerare nella repressione, nella violenza e nel maltrattamento, fino a distruggere, ancora una volta, le capacità di maturazione dei giovani. Tali atteggiamenti estremi, dunque, mettono solo in evidenza l’incapacità degli adulti di rapportarsi serenamente con le nuove generazioni²⁰.

Da qui, appare ovvia la necessità di favorire un’adeguata attenzione all’educazione dei detenuti o, per meglio dire, alla ri-educazione dei minorenni, che può essere definita anche come “raddrizzamento” o “educazione coatta”.

Dal momento che la responsabilità penale, per il reato commesso, è personale, la rieducazione può essere considerata come una sorta di rimprovero nei confronti di colui che ha commesso il fatto. Solo nel caso in cui il fatto sia riconducibile al soggetto che si vuole rieducare, almeno sotto il profilo della colpa, la special-prevenzione acquisisce una grande valenza.

È evidente, dunque, che rieducare non assume il significato di educare di nuovo o di ripetere l’educazione già ricevuta, in quanto ci si rivolge a soggetti che hanno acquisito un’educazione risultata deficitaria o fallimentare. Pertanto quando si parla di rieducazione si fa riferimento ad un agire educativo più intenso del solito, poiché consiste non tanto nel tentativo di adattare i soggetti alle norme, quanto di aiutarli a ritrovare in

¹⁹ www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacca/cap3.htm#3 03/07/2017.

²⁰ www.psicolab.net/2009/trattamento-pedagogico-minori-devianti-superamento-rieducazione/ 30/06/2017.

se stessi le ragioni per cui diventa doveroso rispettarle. Concretamente, rieducare vuol dire attuare un vero e proprio recupero sociale, da raggiungere entro una rete di relazioni e mediante strutture di risocializzazione²¹.

Il fulcro è, quindi, il concetto di educazione inteso come quel processo di costruzione della personalità individuale che si forma in un determinato contesto sociale e che si fonda sulla trasmissione di norme, valori, atteggiamenti e comportamenti condivisi dal gruppo sociale di appartenenza.

Per meglio comprendere il significato di educazione, è opportuno osservare pratiche ed istituzioni, analizzare come si sono formate e sviluppate, capire a quali necessità rispondono, in prospettiva diacronica e sincronica, respingendo visioni idealistiche ed astratte dal contesto. Concepire la pena come momento di intervento rieducativo vuol dire analizzare le logiche teoriche delle sanzioni da un lato e le logiche sociali che legittimano l'esistenza del carcere dall'altro. La differenziazione sociale e la risocializzazione, quindi, possono essere considerate gli obiettivi del trattamento educativo all'interno del carcere, nei confronti dei detenuti minorenni, che si trovano ad attraversare la difficile fase dell'adolescenza.

Quindi l'interrogativo che ci si pone mira a comprendere se la pena abbia come obiettivo quello di punire o rieducare. A tal proposito, un primo contributo ci viene fornito dalla Relazione al Codice del 1889 del Ministro Guardasigilli Zanardelli in cui si evince che il «vero concetto della legge penale ... non ha soltanto l'ufficio di intimidire e di reprimere, ma eziandio di correggere e di educare»²². Dunque, si sottolinea la necessità di una giustizia penale che sia più correttiva che coercitiva, tanto che la stessa Costituzione Italiana, entrata in vigore nel 1948, si prefigge di salvaguardare i principi di umanizzazione delle pene e di rieducazione del reo.

Quindi il principio fondamentale che deve caratterizzare l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto penale per i minorenni, è quello di garantire a tutti i detenuti un ambiente fisico e relazionale improntato sul rispetto della dignità della persona, dei suoi diritti e dei suoi bisogni. In tale ottica, va da sé che l'azione educativa e l'azione sanzionatoria, altro non sono che aspetti complementari e non contrapposti, dal momento che la regola è importante per poter realizzare un contesto che sia in grado di garantire un clima civile di convivenza. Lo scopo dell'azione educativa deve essere quello di aiutare i detenuti a riesaminare le loro esperienze, al fine di far emergere le caratteristiche positive di tali esperienze, per vivere in modo diverso rispetto al passato e per dare una svolta alla loro esistenza, attuando un cambiamento volto alla crescita.

Cavallo²³, infatti, afferma «che il dibattito sul carcere chiama in causa principi e concetti fondamentali cui è ispirata la convivenza in un paese democratico, quale la funzione della pena in termini di prevenzione e risocializzazione, e impone di riflettere se non ci sia oggi una reale caduta di interesse per il destino umano e sociale del

²¹ Calaprice, 2010, 86.

²² Calaprice, *op. cit.*, 84.

²³ Cavallo, 2002, 173.

condannato, se cioè la dimensione dell'idea risocializzativa non sia in generale molto lontana dal pensare collettivo.

È bene porre l'attenzione anche sugli aspetti negativi derivanti dal trattamento rieducativo all'interno del carcere minorile, poiché non sempre risolve le problematiche e le difficoltà dei minori. In alcuni casi, invece, va ad aggravare la situazione, in quanto il contesto carcerario per alcuni minori non fa che ribadire il concetto di emarginazione e diversità, nonché far rapportare i minori con soggetti talvolta pericolosi, indirizzati sulla via del delitto e quindi della delinquenza.

La pena detentiva allontana il detenuto dalla società per un certo periodo di tempo, per poi restituire alla società dei soggetti che, anche se recuperati, hanno interrotto il rapporto con gli altri membri della stessa, innescando nuovamente una situazione di conflitto che si concretizza con azioni poi perseguite penalmente. Questa situazione si verifica per lo più per quei soggetti economicamente svantaggiati perché, una volta scontata la sua pena, si ritrova in una impossibilità di reinserimento sociale.

Nel caso in cui il minore viene condannato e imprigionato, si assiste successivamente ad un etichettamento da parte della società che lo bolla come un elemento deviante, o un delinquente, per cui troverà quasi sempre degli ostacoli per un reinserimento nella società, una difficoltà nel relazionarsi con gli altri e nella ricerca di una nuova attività lavorativa che potrebbe consentirgli un pieno reintegro²⁴.

Un'altra problematica dell'istituzione carceraria è che il minore spesso non comprende la distinzione tra pena e misura di sicurezza e opterebbe volentieri per una sanzione definitiva con la quale chiudere il conto con la società.

Si rende quindi necessario porre l'attenzione sulla funzione svolta dalla collettività, in particolare quella locale, che dovrebbe operare per i minori un'inversione di tendenza, ponendo maggiore importanza sulla prevenzione e prendendo coscienza che molto spesso i ragazzi, che compaiono dinanzi al giudice, sono autori di reati puramente occasionali, e pongono in evidenza la necessità del soggetto ad avere un'assistenza educativa, rispetto alla quale l'intervento penale risulta spesso incongruo.

Per quanto riguarda la il fenomeno della devianza, è sempre mancata una corretta informazione sul fenomeno da parte della collettività, aumentando sensibilmente la de-responsabilizzazione di quest'ultima a tal proposito.

6. L'educazione è un diritto proprio di tutti i minori, senza eccezioni, quindi anche di coloro che sono più difficili e sfortunati. La scienza dell'educazione ci insegna che i bambini e i ragazzi, avendo una personalità in formazione, sono naturalmente soggetti da educare e che tutti sono educabili in ogni stagione della loro vita, in particolare nei periodi più bui in cui necessitano di maggiori attenzioni²⁵.

²⁴ Galavotti, 2016.

²⁵ Conte, 2012.

Inoltre, poiché un ragazzo è tanto più duttile e malleabile ad un'azione educativa quanto più è giovane, è indispensabile, quando sbaglia, cercare, il più presto possibile, le ragioni delle sue irregolarità e proporgli degli altri modelli e modi di vivere²⁶.

I giovani hanno bisogno di certezze, di natura affettiva e non solo razionale, per cui se essi guardano al futuro e vivono nell'attesa, sta agli adulti cercare di dar loro motivi di speranza. Da qui l'importanza dell'opera di prevenzione, di competenza della famiglia e della scuola, senza dimenticare le altre agenzie di formazione del territorio, fino ad arrivare ad interessare l'intera società.

Per il recupero dei minori, le istituzioni, i tribunali per i minorenni e i servizi devono adoperarsi per individuare gli strumenti di sostegno più adeguati, poiché i fallimenti sono spesso conseguenza di un'assistenza educativa deficiente. Senza dubbio la ricerca di valide soluzioni alternative al carcere, per la rieducazione dei minori, che non prescindano dal diritto minorile e che applichino propriamente il sistema penale, dovrebbe essere valorizzata²⁷.

Quando si parla di misure alternative alla detenzione, si fa riferimento all'affidamento in prova ai servizi sociali, alla semilibertà, alla liberazione anticipata e alla detenzione domiciliare. Il provvedimento viene adottato sulla base dei risultati derivanti dall'osservazione della personalità, effettuata collegialmente all'interno dell'istituto per almeno un mese, nei casi in cui si può ritenere che tale provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto, aiutandolo a reinserirsi nella vita sociale e riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul suo comportamento. L'ammissione al regime di semilibertà, invece, è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società²⁸.

Conseguentemente a ciò, la figura dell'educatore in carcere sta diventando oggi una professione sempre più definita e richiesta, con una sua importante e significativa visibilità sociale e professionale. È una figura professionale nata un po' in sordina, senza uno status o un modello di riferimento preciso, ma in seguito ai cambiamenti e rinnovamenti sociali, culturali e pedagogici, trova un suo spazio in virtù del ruolo rieducativo della pena. Quindi, una nuova visione del concetto di educazione, inserito in contesti istituzionali e non solo scolastici.

Finalmente si comincia a pensare all'educazione come intervento che deve coinvolgere colui che è sempre stato pensato essere solo l'oggetto dell'azione educativa, cioè l'educando, e, inoltre, si inizia a scardinare l'idea che l'educazione sia da considerare esclusivamente come l'azione di trasmissione di modelli culturali e sociali, con conseguente richiesta di adeguamento a quegli stessi modelli che i gruppi sociali, e/o

²⁶ Pazé, 2013, 210.

²⁷ Petter, 1992.

²⁸ www.diritto.it/le-misure-alternative-alla-detenzione-caratteristiche-e-disciplina-giuridica/ 20/06/2017.

chi detiene il potere e controlla i processi, impone sia nelle forme implicite che esplicite attraverso apparati e sistemi. Un passo avanti nel considerare l'educazione in modo diverso da forme di coercizione, imposizione, controllo, punizione, adeguamento, ripetizione. Non si tratta più solo di raddrizzare una natura, quella infantile, che nasce "difettosa", quanto piuttosto di comprenderne le caratteristiche, i bisogni, le predisposizioni e le tante diversità.

Ecco quindi che la formazione dell'educatore in carcere ha un senso e una specificità se viene compresa in una evoluzione e trasformazione del concetto e dell'intervento educativo. In aggiunta, ha un senso perché è carica di problematicità e di impegno che rendono ancora più critica e complessa la natura del suo intervento. Oggi, rispetto ai tempi in cui è nata tale figura, è condivisa l'idea che sia necessaria una solida formazione dell'educatore in campo teorico, metodologico e relazionale/comunicativo. La formazione dell'educatore in carcere permette di guardare alla realtà carceraria come luogo educativo e non come luogo di coercizione e punizione. Pertanto, il carcere diventa un luogo dove, pur nella specificità della sua natura e delle relazioni e condizioni umane esistenti, si possa pensare comunque al cambiamento, al diritto all'apprendimento e alla conoscenza, quali strumenti necessari per pensarsi in un nuovo percorso di progettualità esistenziale. Nell'esperienza educativa del carcere, le categorie dello spazio e del tempo assumono un significato molto particolare, in quanto i minori percepiscono quel luogo come il "luogo che non c'è", così come le ore che trascorrono sono percepite come momenti superati verso un qualcosa che avverrà. Quindi, sono luoghi e tempi di passaggio, nei quali il pensare di "investire" sulle azioni educative, o progettare un percorso di nuove dinamiche relazionali e di cambiamento, diventa quasi un paradosso. Per questo le metodologie, quali la ricerca azione partecipativa, la relazione di aiuto, la *community learning* sono approcci che contribuiscono ad attivare processi di cambiamento, nuovi apprendimenti di saperi e ipotesi di autoprogettazione.

A tal fine, l'educatore deve acquisire la capacità di saper creare e mantenere positivamente, e in modo creativo, le relazioni nei contesti di problematicità e di disagio, in cui la relazione non deve essere solo con le persone in carcere, ma anche con coloro che fanno parte delle reti interne ed esterne alla realtà carceraria, che con questa hanno dei rapporti.

Il territorio all'interno del quale si colloca l'istituzione carceraria è quindi un luogo di emarginazione, dello svantaggio, ma anche della partecipazione e del reinserimento. Saper guardare alle offerte del territorio e insieme alle situazioni di svantaggio, è una competenza professionale che l'educatore deve costruire, potendo osservare da dentro le situazioni e le esperienze di vita. Diventa quindi fondamentale che l'educatore acquisisca gli strumenti per comprendere la complessa realtà dell'esperienza adolescenziale e giovanile, così come diventa prioritario saper leggere e comprendere in prospettiva educativa i vissuti e i disagi dei minori non accompagnati, quali sono le buone pratiche per favorire la loro accoglienza all'interno di una progettualità che non consolidi delle situazioni di abbandono e di marginalità, ma che promuova il rispetto sociale

della persona e il loro diritto ad avere un luogo ed un ambiente “affettivamente caldo”²⁹.

Riferimenti bibliografici

- Avanzini B. (2001). *Minori, giustizia penale e intervento dei servizi*. Milano: FrancoAngeli.
- Bagnasco A., Barbagli M., Cavalli A. (2004). *Elementi di sociologia*. Bologna: Il Mulino.
- Barbagli M., Colombo A., Savona E. (2003). *Sociologia della devianza*. Bologna: Il Mulino.
- Barone P. (2001). *Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici e specificità minorile*. Milano: Guerini.
- Bauman Z. (2000). *La solitudine del cittadino globale*. Milano: Feltrinelli.
- Berti F. (2005). *Per una sociologia della comunità*. Milano: FrancoAngeli.
- Bertolini P. (2015). *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee d'intervento*. Milano: FrancoAngeli.
- Calaprice S. (2010). *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria*. Bari: Laterza Giuseppe Edizioni.
- Cavallo M. (2002). *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*. Milano: Mondadori.
- Conte M. (2012). Il bambino, la sua educazione, tra educabilità e diritto. *Minori-giustizia*, 3, p. 14 ss.
- Galavotti C. (2016). *Vittime fragili e servizio sociale. Teorie, percorsi e prassi operative per l'assistente sociale*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editori.
- Gay G. (2013). *E per casa una cella*. Ebook: Youcanprint Editore.
- Pazé P. (2013). Il sistema della giustizia penale minorile in Italia. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 4, Lecce: Pensa MultiMedia Editore. p. 209 ss.
- Petter G. (1992). *Problemi psicologici della preadolescenza e dell'adolescenza*. Firenze: La Nuova Italia.
- Salvini A. (1994). *Oltre il disagio. Adolescenza, cambiamento, età della vita*. Lucca: Pacini Fazzi editori, collana Il gufo, 4.
- Valenti A. (2007). *Marginalità e devianza come emergenza formativa*. Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino.

²⁹ www.altrodiritto.unifi.it/ipm/seminar/guetta.htm 20/06/2017.